

# DAS PROFESSIONISTI

La Tutela Legale per la tua attività professionale



Edizione polizza	04/2021
Edizione condizioni di assicurazione	CA 2021/DAP
Edizione tariffa	04/2021
Data di approvazione del prodotto	27/04/2021

## COSA È ASSICURATO

Il prodotto offre assistenza legale e copre le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la tutela dei diritti del professionista e dei soggetti che vi collaborano, nella risoluzione amichevole di una controversia e per l'azione in giudizio. Offre inoltre consulenza legale telefonica per ottenere pareri e chiarimenti da un legale.

Sono incluse **alcune garanzie di perdite pecuniarie** che offrono rimborsi al verificarsi di alcuni eventi nell'attività professionale.



## CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del **contraente** e, in base alla forma giuridica, dei seguenti soggetti:

### SINGOLO PROFESSIONISTA

- soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro
- praticanti, stagisti e tirocinanti
- eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

### STUDIO ASSOCIATO - SOCIETÀ

- legale rappresentante e amministratori
- soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro
- praticanti, stagisti e tirocinanti

Il contraente, pagando un premio aggiuntivo, può **includere in garanzia uno o più professionisti per l'attività svolta al di fuori dello studio o della società contraente**, indicando il nominativo e il codice fiscale / partita IVA.

## IMMOBILI ASSICURATI

Le garanzie operano per l'immobile indicato in polizza, quale **sede legale** del contraente e per **tutti gli altri immobili ubicati nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, all'interno dei quali viene svolta l'attività professionale.**

## ATTIVITÀ ASSICURATE

Le garanzie valgono per l'attività professionale indicata in polizza e per le attività che l'assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:

- sindaco o revisore dei conti;
- consigliere nei consigli di amministrazione di società, enti o associazioni, **escluse le cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato;**
- amministratore di stabili in condominio;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
- membro dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione delle opere o responsabile dei lavori;
- asseveratore;
- soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.

IDD: TARGET MARKET E TARGET MARKET NEGATIVO

Tipo cliente	Professione	Dettaglio professione	Target market positivo	Target market negativo	
Persona fisica	Amministratore di società	Amministratore pubblico		X	
		Amministratore settore privato		X	
	Dipendente	Addetto alle vendite			X
		Conducente di veicoli			X
		<b>Dipendente / dirigente pubblico</b>	V		
		Medico SSN			X
		Dirigente			X
		Impiegato			X
		Operaio			X
		Quadro / funzionario			X
		<b>Altra qualifica</b>	V		
		Forze armate	Appartenente alle Forze Armate		
	Imprenditore	Titolare d'azienda			X
	Lavoratore autonomo	<b>Agente / Rappresentante / Venditore</b>	V		
		Artigiano			X
		Autotrasportatore			X
		Coltivatore diretto / Allevatore			X
		Commerciante			X
	Libero Professionista	Professionista area medico-sanitaria			X
		<b>Professionista altre aree</b>	V		
	Altro impiego	Carica elettiva			X
		Collaboratore domestico			X
		Ecclesiastico			X
Inoccupato				X	
Lavoro casalingo				X	
Pensionato				X	
Praticante / tirocinante				X	
Studente			X		

Tipo cliente	Settore attività	Target market positivo	Target market negativo
Persona giuridica	Artigiano		X
	<b>Attività immobiliari</b>	V	
	Commercio (ingrosso-dettaglio)		X
	Condomino		X
	Edile / Costruzioni		X
	Impresa manifatturiera		X
	Istruzione		X
	Pubblica Amministrazione		X
	<b>Servizi bancari, finanziari, assicurativi</b>	V	
	Servizi di ristorazione		X
	Servizi sanitari		X
	<b>Servizi vari</b>	V	
	Settore alberghiero		X
	Settore primario		X

Esigenze di protezione	Target market positivo	Target market negativo
Tutela legale della mobilità / circolazione		X
Tutela legale della vita privata		X
<b>Tutela legale della propria professione</b>	V	
Tutela legale dell'impresa o ente		X
Tutela legale di manager o organi societari		X
Copertura di perdite economiche per la sospensione della patente di un collaboratore d'azienda		X



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

BISOGNO SPECIFICO DI PROTEZIONE	COPERTURE	PACCHETTO GARANZIE CORRISPONDENTE
Tutela legale in ambito penale e sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- difesa in un procedimento penale</li> <li>- opposizione contro sanzioni amministrative</li> <li>- ricorso / opposizione contro sanzioni disciplinari dell'ordine / authority di appartenenza</li> <li>- rimborso spese necessarie per rimuovere contenuti lesivi della reputazione da siti o piattaforme web a seguito di attacco informatico</li> </ul>	Pacchetto base
Tutela in ambito penale anche per presunti reati compiuti prima della decorrenza della polizza	Difesa in un procedimento penale per reato che si presume compiuto prima della decorrenza della polizza (retroattività da 1 a 10 anni) ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto	Retroattività garanzia penale <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>
Integrazione dell'RC professionale per danni causati e tutela da danni subiti da terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assistenza per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti da terzi</li> <li>- difesa da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi e clienti in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato, in secondo rischio rispetto all'RC</li> <li>- difesa da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi e clienti in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato, in primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude il caso e la sentenza stabilisce che l'assicurato non è responsabile</li> <li>- chiamata in causa compagnia RC</li> </ul>	Tutela legale danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>
Controversie con fornitori e dipendenti e vertenze che riguardano gli immobili in cui si opera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controversie contrattuali con fornitori,</li> <li>- vertenze individuali di lavoro con dipendenti, agenti, subagenti e rappresentanti</li> <li>- controversie in materia di proprietà e altri diritti reali su immobili assicurati</li> </ul>	Tutela legale pacchetto contrattuale <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>
Tutela legale completa per danni causati a terzi e clienti Recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- controversie per richieste di risarcimento di danni causati a terzi e clienti in primo rischio se l'RC non è operante o se non è presente (RC non obbligatoria per l'assicurato)</li> <li>- controversie contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti</li> </ul>	Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 casi per anno assicurativo, di cui 2 gestibili anche in giudizio</li> <li>- 10 casi per anno assicurativo, di cui 2 gestibili anche in giudizio</li> <li>- 15 casi per anno assicurativo, di cui 4 gestibili anche in giudizio</li> </ul> <i>Estensione facoltativa</i> <i>Acquistabile solo se è stata acquistata anche l'estensione "tutela legale danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale"</i>
Controversie con i clienti senza azione in giudizio	controversie contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti (escluse richieste di risarcimento danni causati in primo rischio) senza azione in giudizio	Controversie con i clienti senza azione in giudizio <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 casi per anno assicurativo</li> </ul> <i>Estensione facoltativa</i> <i>Acquistabile solo se è stata acquistata anche l'estensione "tutela legale danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale"</i>
Tutela di opere dell'ingegno e per concorrenza sleale	controversie in materia di proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, diritto d'autore, opere dell'ingegno, esclusiva, concorrenza sleale)	Tutela legale proprietà intellettuale <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>



BISOGNO SPECIFICO DI PROTEZIONE	COPERTURE	PACCHETTO GARANZIE CORRISPONDENTE
Tutela contro sanzioni in ambito fiscale e controversie in materia previdenziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opposizione contro sanzioni in ambito fiscale, tributario stabiliti dal codice del processo tributario (D. Lgs. 472/97)</li> <li>- Controversie con enti e assicurazioni sociali e previdenziali</li> </ul>	Tutela legale pacchetto fisco e previdenza <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>
Tutela da procedimenti per danno erariale	Responsabilità amministrativo-contrabile davanti la Corte dei Conti per danno erariale	Danno Erariale <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i>
Tutela anche per danno erariale avvenuto prima della decorrenza della polizza	Difesa in un procedimento per danno erariale che si presume avvenuto prima della decorrenza della polizza (retroattività da 1 a 10 anni) ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto	Retroattività danno erariale <i>Estensione facoltativa acquistabile solo se sono state acquistate le garanzie "Danno erariale" e "Retroattività penale"</i>
Tutela da controversie con il proprio datore di lavoro	Vertenze con il datore di lavoro	Vertenze di lavoro <i>Estensione facoltativa pacchetto base</i> <i>Acquistabile solo se il contraente è dipendente</i>
Estensione della tutela legale a eventi che si manifestano oltre due anni dalla scadenza della polizza	Estensione della postuma da due a dieci anni	



## INFORMAZIONI GENERALI SULLE GARANZIE



### SPESE COPERTE E MASSIMALE

È prevista la copertura delle **spese legali, peritali, investigative e processuali** necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase.

DAS inoltre:

- eroga un servizio assicurativo di **consulenza legale telefonica** (ConsulDAS), nell'ambito delle materie in copertura, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio: richieste di risarcimento o diffide e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti);
- **anticipa la cauzione** eventualmente disposta all'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del massimale, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.

#### Novità

Se l'assicurato deve difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, DAS sostiene o rimborsa inoltre le spese per le seguenti **attività di Litigation PR**:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Sono coperte le spese **fino a 7.000 euro per sinistro**, incluso nel massimale indicato in polizza.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di massimale:

Massimale per sinistro	Massimale per anno	Note
15.000 euro	illimitato	Disponibile su autorizzazione direzionale
<b>25.000 euro</b>	<b>illimitato</b>	<b>Massimale base preimpostato in fase di preventivazione ed emissione</b>
50.000 euro	illimitato	
75.000 euro	illimitato	
100.000 euro	illimitato	Disponibile su autorizzazione direzionale

**Sottolimiti:** 3.000 euro per sinistro e per anno per le spese legali dell'avvocato domiciliatario.

**Ulteriori sottolimiti sono specificati all'interno delle garanzie.**



### SPESE NON COPERTE

DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- spese, anche preventivate, **non concordate con DAS**, secondo le regole previste per la denuncia e gestione del sinistro;
- spese per la **gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio**, per incarichi conferiti dall'assicurato a **professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS**;
- spese del legale per **attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella**;
- spese dovute al legale per la propria attività che **eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati** stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- spese di viaggio e di soggiorno** dovute all'avvocato e del **perito** che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per **l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio**. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il **principio di solidarietà** (art. 1292 codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte**. Se DAS ha anticipato tali spese, l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale** incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una **transazione non concordata con DAS**;

- j) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo**; in ogni caso vengono escluse le **spese diverse da quelle legali, peritali e processuali** (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- k) il pagamento di **multe, ammende e sanzioni** in genere;
- l) **gli oneri fiscali**, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



**LIMITAZIONE AI SINISTRI CHE SI MANIFESTANO DOPO LA SCADENZA DELLA POLIZZA**

La garanzia si estende ai sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.

**Il contraente può scegliere di estendere il periodo di postuma a dieci anni.**

**PACCHETTO BASE**



**COSA È ASSICURATO**

**Tutela legale penale**

La garanzia offre **tutela legale in caso di procedimento penale**.

Se viene contestato un **delitto doloso**, la garanzia è sospesa in attesa di definizione del giudizio. L'assicurato può chiedere un **anticipo delle spese fino a 5.000 euro**; a definizione avvenuta (sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo) la garanzia opera se l'assicurato è **prosciolto o assolto** o se vi è **archiviazione** per infondatezza della notizia di reato, **derubricazione** del reato da doloso a colposo, **patteggiamento**, **prescrizione del reato**.

**Pacchetto "sicurezza, privacy, cyber"**

La garanzia opera per:

- a) presentare **opposizione**, davanti all'autorità competente, **contro una sanzione amministrativa** per la presunta inosservanza di una norma, **esclusa la materia fiscale e tributaria**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:


1. normativa sulla Privacy: GDPR (Regolamento UE 2016/679), Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003);
2. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
3. Codice dell'ambiente;
4. Decreto Legislativo 231/2001.

- b) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.

**Novità**

**Sono incluse le spese per la difesa dell'assicurato nella fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso (ad esempio, per la presentazione di memorie difensive) nel limite di 5.000,00 euro per sinistro.**

DAS assicura il rischio delle seguenti **perdite pecuniarie**:

GARANZIA	DESCRIZIONE	MASSIMALE - LIMITAZIONI
 <p><b>Attacco Cyber: rimozione contenuti lesivi della reputazione</b></p>	<p>DAS rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sistemi informatici aziendali;</li> <li>ii. account aziendali di posta elettronica;</li> <li>iii. profili aziendali su siti web o social media.</li> </ul> <p>Include monitoraggio della reputazione online dell'assicurato fino a 12 mesi successivi al sinistro.</p>	<p><b>Rimborso massimo di 5.000 euro per sinistro. La garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.</b></p>



**Modello organizzativo  
riparatorio  
D. Lgs. 231/2001**

Se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e risulta sprovvisto di un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive DAS rimborsa le spese per:

- redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
- predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
- la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'assicurato.

Rimborso complessivo fino a un massimo di **5.000 euro per sinistro**



**Privacy: Data Breach**

In caso di violazione dei dati personali a seguito della quale l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute per:

- redigere un **piano di azioni di rimedio** all'evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
- la consulenza necessaria per **l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento** dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente.

Rimborso massimo di **5.000 euro per sinistro**

**CHI È ASSICURATO CON LE GARANZIE DEL PACCHETTO SICUREZZA, PRIVACY, CYBER**

Le garanzie di tutela legale contro sanzioni amministrative vengono prestate a favore dei soggetti indicati a pg. 1 (in base alla tipologia di contraente) e inoltre **alle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del contraente o imputa loro le attività da essa svolte**, come ad esempio i **responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza** previsti dal D. Lgs. 231/2001.



**ESCLUSIONI**

Le garanzie sono escluse:

- a) per controversie di diritto civile, salvo per l'opposizione contro le sanzioni disciplinari davanti al giudice ordinario;
- b) per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a sanzioni amministrative;
- c) per l'opposizione a sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- d) per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da doloso a colposo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento;
- e) per controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- f) per procedimenti penali per reato di diffamazione a mezzo stampa;
- g) per controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- h) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- i) per fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



**LIMITAZIONI DI COPERTURA**

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- d) per procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione



**DOVE VALE LA COPERTURA**

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimento penale;
  - di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative;
- Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

## GARANZIE FACOLTATIVE (CON SOVRAPPREMIO)

### RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA PENALE

**Novità**


#### COSA È ASSICURATO

La garanzia opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della decorrenza della polizza, **ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del contratto.**

Il contraente può scegliere fra le seguenti **opzioni di retroattività:**

1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
--------	--------	--------	--------	--------	---------

**Secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *contraente* dichiara, anche per conto degli altri *assicurati*, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all'assicurato.**

#### Copresenza di altra polizza di tutela legale a copertura del rischio

Se al momento dell'insorgenza del sinistro era operante un'altra polizza di tutela legale precedentemente sottoscritta dal contraente, la garanzia DAS vale in secondo rischio, a esaurimento del massimale della precedente polizza. Se anche l'altra polizza, per il sinistro denunciato, opera a secondo rischio perché il fatto è avvenuto nel periodo di postuma, la garanzia DAS rimborsa le spese in proporzione al massimale complessivamente assicurato con i contratti stipulati presso tutti gli assicuratori.

### DANNI SUBITI E DANNI CAUSATI A INTEGRAZIONE DELL'RC PROFESSIONALE



#### COSA È ASSICURATO

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di danni causati a terzi e clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato, a integrazione di quanto previsto dalla polizza di RC professionale (vedi box);
- richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, nel limite di 2.500 euro per evento.

#### Danni causati a terzi e clienti: come opera la garanzia?

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- **in presenza di una polizza di RC che copre l'evento:** a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale dell'RC, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;
- **in presenza di una polizza di RC valida e in regola con il pagamento** dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio fino all'importo del massimale indicato in polizza, **purché la controversia si concluda con sentenza che stabilisce l'assenza di responsabilità dell'assicurato senza condanna al pagamento delle spese legali;**
- **se l'assicurato non ha una polizza di RC, o in presenza di RC che non può essere attivata per motivi diversi:** la garanzia **non opera.**



#### ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse:

- per **eventi** che derivano da fatto doloso dell'assicurato;
- per controversie di **diritto civile** che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'assicurato o danni causati a terzi o clienti;
- per richieste di risarcimento di danni causati, se l'assicurato non ha una **assicurazione** di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali;



- f) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- g) per richieste di risarcimento danni a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- h) per *controversie* e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- i) per fatti che derivano da *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- j) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



#### LIMITAZIONI DI COPERTURA

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per *controversie* che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le *controversie* con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'*assicurato* dati in locazione;
- d) per *controversie* che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- g) per *controversie* nei confronti di *DAS*.

In caso di controversia tra contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.



#### DOVE VALE LA COPERTURA

- per danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d'Europa
- per controversie di natura contrattuale: in UE, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

## PACCHETTO CONTRATTUALE



#### COSA È ASSICURATO

La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal contraente a **fornitori**, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) **controversie individuali di lavoro** con soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del contraente;
- c) **diritto di proprietà e altri diritti reali** che si riferiscono agli immobili assicurati.



#### ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per *controversie* e procedimenti di diritto amministrativo;
- b) per *controversie* che riguardano la fornitura di beni o di servizi a clienti;
- c) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- d) per *eventi* che derivano da fatto doloso dell'*assicurato*;
- e) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- f) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



### LIMITAZIONI DI COPERTURA

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per *controversie* che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili;
- d) per *controversie* che riguardano l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori;
- g) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) per *controversie* nei confronti di DAS.

In caso di controversia tra contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

In caso di **controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del contraente**, il quale abbia avanzato la **richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente**, la garanzia vale solo se la **richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo**.



### CARENZA

Per le controversie contrattuali è prevista una **carenza di 90 giorni**. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.



### DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## TUTELA COMPLETA DANNI CAUSATI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI



### COSA È ASSICURATO

La garanzia offre tutela legale in caso di:

- a) difendersi da **richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti**, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'*assicurato* nell'esercizio della sua attività professionale.

#### Danni causati a terzi e clienti: come opera la garanzia?

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: in secondo rischio, dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile, nel limite del massimale indicato in polizza;
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei *premi* che **non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati**: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza, nel limite del massimale indicato in polizza;
- 3) negli altri casi, inclusa la **mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civili alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità**: la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del *massimale* indicato in polizza.

DAS considera come mancata risposta della Compagnia di RC l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultima entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'assicurato.

- b) affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte **diversi da quelli indicati al punto precedente** e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). **Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.**

Sono disponibili **tre opzioni** di copertura:

OPZIONE	Numero casi coperti per anno di contratto	di cui coperti anche per l'azione in giudizio
5 casi	5 casi per la risoluzione amichevole della controversia	2 casi
10 casi	10 casi per la risoluzione amichevole della controversia	2 casi
15 casi	15 casi per la risoluzione amichevole della controversia	4 casi



### ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per *eventi* che derivano da fatto doloso dell'*assicurato*;
- b) per richieste di risarcimento di danni a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- c) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- d) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- e) per *controversie* di lavoro;
- f) per *controversie* con i fornitori;
- g) per *controversie* che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.



### LIMITAZIONI DI COPERTURA

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- d) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- e) per *controversie* che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
- f) per *controversie* che riguardano l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- g) per l'azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell'*assicurato* risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS. In questi casi viene garantita la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

In caso di *controversia* tra contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.



### CARENZA

È prevista una carenza di 90 giorni. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di ameno 90 giorni.



### DOVE VALE LA COPERTURA

**Novità**

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## CONTROVERSIE CON I CLIENTI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO



### COSA È ASSICURATO

La garanzia offre tutela legale per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente* a *clienti*, anche a distanza (ad esempio, via web). **Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.**

La garanzia vale per la sola fase di risoluzione amichevole della controversia, esclusa l'azione in giudizio, per un massimo di tre casi per anno assicurativo.



### ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per eventi che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*;
- b) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- e) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- f) per *controversie* di lavoro;
- g) per *controversie* con i fornitori;
- h) per *controversie* che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.



### LIMITAZIONI DI COPERTURA

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni *assicurati*;
- c) per l'azione in giudizio;
- d) per il risarcimento di danni extracontrattuali causati a terzi;
- e) per *controversie* che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
- f) per *controversie* che riguardano l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- g) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;
- h) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione.

In caso di *controversia* tra contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.



### CARENZA

È prevista una carenza di 90 giorni. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.



### DOVE VALE LA COPERTURA

**Novità**

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei **Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

DANNI A TERZI E CONTROVERSIE CON I CLIENTI: DIFFERENZE TRA LE OPZIONI DI COPERTURA

Garanzia	Danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale	Tutela completa danni causati e controversie con i clienti	Controversie con i clienti senza azione in giudizio
<b>Danni causati a terzi</b>			
RC operante	Secondo rischio Massimale di polizza	Secondo rischio Massimale di polizza	X
RC non operante per esclusione	Primo rischio <b>solo a seguito di sentenza definitiva che non prevede responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali</b> Massimale di polizza	Primo rischio Massimale di polizza	X
RC non operante per altri motivi	X	Primo rischio 50% del massimale	X
RC non sottoscritta	X	Primo rischio 50% del massimale	X
<b>Danni causati a clienti</b>			
RC operante	Secondo rischio Massimale di polizza	Secondo rischio Massimale di polizza	Solo fase stragiudiziale
RC non operante per esclusione	Primo rischio <b>solo a seguito di sentenza definitiva che non prevede responsabilità dell'assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali</b> Massimale di polizza	Primo rischio Massimale di polizza	
RC non operante per altri motivi	X	Primo rischio 50% del massimale	
RC non sottoscritta	X	Primo rischio 50% del massimale	
<b>Controversie con i clienti diverse da danni causati (es. recupero crediti)</b>	X	In garanzia Massimale di polizza	Solo fase stragiudiziale
Numero casi gestiti in fase giudiziale	Nessun limite	2 casi per anno assicurativo (se sono stati scelti 5 o 10 casi stragiudiziali per anno) 4 casi per anno assicurativo (se sono stati scelti 15 casi stragiudiziali per anno)	Fase giudiziale non coperta

PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA

Novità

**COSA È ASSICURATO**

La garanzia opera per:

- a) affrontare **procedimenti di natura tributaria e fiscale** previsti dal D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare **controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali** diversi da quelli per il mancato o irregolare pagamento di contributi.

**ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore della sanzione applicata al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
- b) per impugnature di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi non previsti dal Codice del processo tributario (D. Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni);
- c) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità competenti;

- d) per *eventi* che derivano da fatto doloso dell'assicurato, o, nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave secondo quanto definito dal codice del processo tributario (art. 5 D. Lgs 472/97);
- e) per *controversie* riguardanti il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;
- f) per procedimenti che riguardano immobili che non rientrano tra i beni assicurati;
- g) per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);
- h) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- i) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere.



#### CARENZA

Per i ricorsi contro sanzioni tributarie un evento è prevista una carenza di **90 giorni**.



#### DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato di Città del Vaticano.

### PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

Novità



#### COSA È ASSICURATO

La garanzia opera per:

- a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi in tema di diritto di proprietà industriale **regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente**, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, **purché le richieste dell'assicurato siano integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo**;
- b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto fatto illecito dell'assicurato, in tema diritto di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, **purché le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo**.

#### SOTTOMASSIMALE

Per questa garanzia DAS sostiene o rimborsa nei limiti del **50% dell'importo del massimale indicato in polizza e comunque fino a 25.000 euro per sinistro**.



#### ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico della controversia è inferiore a 500 euro;
- b) se le richieste dell'assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
- c) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione di risarcimento danni;
- d) per procedimenti che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- e) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà intellettuale o concorrenza.



#### CARENZA

È prevista una carenza di **90 giorni**. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di ameno 90 giorni.



#### DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

## DANNO ERARIALE

Novità



## COSA È ASSICURATO

La garanzia opera per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

## DANNO ERARIALE: COME OPERA LA GARANZIA?

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità patrimoniale che copre l'evento: in secondo rischio, dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza, nel limite del massimale indicato in polizza;
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza, nel limite del massimale indicato in polizza;
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civili o dell'ente di appartenenza dell'assicurato alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di una loro dichiarazione di assenza di responsabilità: la garanzia opera a primo rischio, ma con pagamento delle spese legali ai valori minimi dei parametri forensi.

## SOTTOMASSIMALE

Per questa garanzia DAS sostiene o rimborsa fino a 25.000 euro per sinistro.



## ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- a) per dolo dell'assicurato;
- b) per procedimenti di natura amministrativa diversi da quelli instaurati presso la Corte dei Conti per danno erariale.

## RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA DANNO ERARIALE

Novità



## COSA È ASSICURATO

La garanzia opera anche per i procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale conseguenti a fatti posti in essere prima della decorrenza della polizza, **ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità del contratto.**

Il contraente può scegliere fra le seguenti **opzioni di retroattività, che coincide con quella scelta per l'estensione "Retroattività della garanzia penale"**:

1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	10 anni
--------	--------	--------	--------	--------	---------

Secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il **contraente** dichiara, anche per conto degli altri **assicurati**, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento per fatto imputabile all'**assicurato**.

## COMPRESENZA DI ALTRA POLIZZA DI TUTELA LEGALE A COPERTURA DEL RISCHIO

Se al momento dell'insorgenza del sinistro era operante un'altra polizza di tutela legale precedentemente sottoscritta dal contraente, la garanzia DAS vale in secondo rischio, a esaurimento del massimale della precedente polizza. Se anche l'altra polizza, per il sinistro denunciato, opera a secondo rischio perché il fatto è avvenuto nel periodo di postuma, la garanzia DAS rimborsa le spese in proporzione al massimale complessivamente assicurato con i contratti stipulati presso tutti gli assicuratori.

## VERTENZE CON IL DATORE DI LAVORO



## COSA È ASSICURATO

La garanzia viene prestata per la tutela dei diritti del **contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato**, se deve sostenere **vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro**, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.



**MODALITÀ DI EMISSIONE**

Il prodotto si emette con il sistema DAS Portal. È disponibile la preventivazione veloce. L'emissione è subordinata alla verifica del profilo cliente e a valutazione di coerenza compilando le informazioni relative al contraente e il questionario che guida la scelta delle garanzie (dettagli a pg. 21).

Per la corretta preventivazione ed emissione è necessario disporre delle seguenti informazioni:

- 1) tipologia di professione;
- 2) fatturato annuo del professionista, della società tra professionisti o dello studio associato.

Come calcolare il fatturato

- **Per il libero professionista soggetto a IVA:** corrisponde all'importo del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente a quello di stipula della polizza, al netto di IVA e di contributi alla cassa previdenza.;
- **Per il libero professionista non soggetto a IVA** (es. regime forfettario): corrisponde all'importo dell'ammontare dei ricavi e compensi percepiti, indicati nei componenti positivi di reddito della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno solare precedente a quello di stipula della polizza;
- **Per gli intermediari di assicurazione:** corrisponde alla somma delle provvigioni annue e dell'eventuale importo del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA o dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare precedente a quello di stipula della polizza, al netto di IVA e di contributi alla cassa previdenza
- **Per il professionista che svolge l'attività come dipendente:** corrisponde alla retribuzione annua lorda
- **Per studi associati e società:** corrisponde al totale del volume d'affari dello studio o della società, indicato nella dichiarazione IVA dell'anno solare precedente. Se vengono assicurati anche i professionisti che ne fanno parte, l'importo deve includere anche i compensi dei singoli professionisti. Per includere in copertura un'eventuale società di Elaborazione Paghe e Contributi occorre aggiungere anche il volume d'affari di tale società. Gli importi vanno indicati al netto di IVA e di contributi alla Cassa di previdenza.

In mancanza di compensi dichiarati nell'anno solare precedente, andrà indicato il volume d'affari o l'ammontare dei compensi presunto.



**DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE AL CLIENTE**

STAMPATI DAL SISTEMA IN FASE DI EMISSIONE				da integrare a cura dell'intermediario	
Polizza	Informativa privacy	Valutazione delle esigenze assicurative (adeguatezza)	Set informativo	All 3	All 4
			· DIP · DIP aggiuntivo · Condizioni di assicurazione	Nei casi previsti dalla normativa vigente. 	

= Previste una o più firme del Contraente.

I singoli documenti sono disponibili sul portale operativo DAS4YOU, sezione Supporto vendita > Area Download





TARIFFA

TARIFFA PACCHETTO BASE – MASSIMALE 25.000 EURO PER SINISTRO

		Singolo professionista	Studio associato - società tra professionisti
Premio base		100,00 €	100,00 € + 15,00 € per ogni professionista da assicurare (se svolge attività esterna allo studio/società)
Incremento % su premio base per tipologia rischio	Classe di rischio 1	-	-
	Classe di rischio 2	+ 20%	+ 20%
	Classe di rischio 3	+ 35%	+ 35%
Incremento % su premio base per fasce di fatturato o retribuzione annua lorda	Fino a 50.000 €	-	-
	Da 50.000 a 150.000 €	+ 15%	+ 15%
	Da 150.000 a 250.000 €	+ 25%	+ 25%
	Da 250.000 a 500.000 €	Rischio direzionale	+ 40%
	Da 500.000 a 1.000.000 €	Rischio direzionale	+ 60%
	Oltre 1.000.000 €	Rischio direzionale	Rischio direzionale
Sconto professionista dipendente		- 30%	Non previsto

TARIFFA ESTENSIONI FACOLTATIVE

Garanzia facoltativa	Dettagli garanzia	Incremento % sul pacchetto base
Retroattività garanzia penale	1 anno	+ 20%
	2 anni	+ 30%
	3 anni	+ 50%
	4 anni	+ 75%
	5 anni	+ 90%
	10 anni	+ 100%
Danni subiti e danni causati a terzi e clienti a integrazione dell'RC professionale		+ 50%
Pacchetto contrattuale	Classe di rischio 1	+ 60%
	Classe di rischio 2	+ 50%
	Classe di rischio 3	+ 40%
Pacchetto fisco e previdenza		+ 20%
Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza sleale		+ 30%
Danno erariale		+ 50%
Retroattività danno erariale	1 anno	+ 20% su premio Danno erariale
	2 anni	+ 30% su premio Danno erariale
	3 anni	+ 50% su premio Danno erariale
	4 anni	+ 75% su premio Danno erariale
	5 anni	+ 90% su premio Danno erariale
	10 anni	+ 100% su premio Danno erariale
Vertenze con il datore di lavoro	Solo professionista dipendente	+ 70%
Estensione postuma da 2 a 10 anni		+ 20%



**TARIFFA CONTROVERSIE CON I CLIENTI**

		Controversie con i clienti senza azione in giudizio	Tutela completa danni causati e controversie clienti		
			5 casi	10 casi	15 casi
<b>Premio base</b>		<b>150,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>720,00 €</b>	<b>1.120,00 €</b>
Incremento % su premio base per tipo professione	Classe di rischio 1	-	-	-	-
	Classe di rischio 2	+ 20%	+ 20%	+ 20%	+ 20%
	Classe di rischio 3	+ 35%	+ 35%	+ 35%	+ 35%
Incremento % su premio base per fasce di fatturato	Fino a 50.000 €	-	-	-	-
	Da 50.000 a 150.000 €	+ 15%	+ 15%	+ 15%	+ 15%
	Da 150.000 a 250.000 €	+ 25%	+ 25%	+ 25%	+ 25%
	Da 250.000 a 500.000 €	+ 40%	+ 40%	+ 40%	+ 40%
	Da 500.000 a 1.000.000 €	+ 60%	+ 60%	+ 60%	+ 60%
	Oltre 1.000.000 €	Rischio direzionale	Rischio direzionale	Rischio direzionale	Rischio direzionale

**REGOLE DI VENDITA**

1. È possibile acquistare l'estensione "Tutela completa danni causati e controversie con i clienti" solo se si è acquistata la garanzia "Tutela danni subiti e danni causati a terzi e clienti a integrazione dell'RC professionale"
2. È possibile acquistare contemporaneamente più pacchetti di vertenze con i clienti, arrivando complessivamente a 18 casi per anno gestiti in fase stragiudiziale, di cui 4 anche in giudizio (combinazione di 15 casi di cui 4 in giudizio + 3 casi senza azione in giudizio);
3. Le vertenze di lavoro possono essere acquistate solo da professionisti che svolgono l'attività alle dipendenze di un'azienda o ente;
4. La retroattività della garanzia Danno erariale può essere acquistata solo se sono state acquistate sia la garanzia Danno erariale, sia la garanzia Retroattività penale. Il numero di anni di retroattività sarà uguale a quello scelto per la retroattività penale.

**MASSIMALI DISPONIBILI E AUMENTO DI TARIFFA**

MASSIMALE	AUMENTO % TARIFFE
€ 25.000 per sinistro, Illimitato per anno	MASSIMALE BASE
€ 50.000 per sinistro, Illimitato per anno	+35%
€ 75.000 per sinistro, Illimitato per anno	+50%
€ 100.000 per sinistro, Illimitato per anno	Rischio direzionale
€ 15.000 per sinistro, illimitato per anno	Rischio direzionale

## CLASSI DI RISCHIO

Descrizione singolo professionista	Classe di rischio	Descrizione studio associato - società	Classe di rischio
Agenti / Broker in forma individuale	1	Altro professionista (Rischio direzionale)	2
Agenti di cambio	1	Agenzia - Broker in forma societaria	2
Agenti immobiliari	2	Amministratori di condominio	3
Agronomi e forestali	2	Attuari	2
Agrotecnici	2	Consulenti del lavoro	1
Amministratori di condominio	3	Consulenti e Intermediari finanziari	1
Architetti	3	Consulenti in proprietà industriale	2
Assistenti sociali	2	Geologi	3
Attività professionali relative all'informatica	2	Periti agrari	2
Attuari	2	Periti industriali	2
Avvocati e Procuratori	2	Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	2
Commercialisti ed esperti contabili	1	Servizi di ingegneria integrata	3
Consulenti del lavoro	1	Servizi immobiliari	2
Consulenti e Intermediari finanziari	1	Servizi informatici	2
Consulenti in proprietà industriale	2	Servizi linguistici e interpreti	2
Geologi	3	Società di ingegneria	3
Geometri	3	Studio associato / Società multidisciplinare	3
Giornalisti e pubblicisti	3	Società paghe e contributi	1
Guide alpine	2	Studio Commercialisti	1
Guide turistiche	2	Studio di architettura	3
Ingegneri	3	Studio legale	2
Intermediari assicurativi	2	Studio notarile	2
Maestri di sci	1	Studio tecnico Geometri	3
Notai	2	ZZ-Altra tipologia studio professionale	2
Periti agrari	2		
Periti industriali	2		
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	2		
Servizi di ingegneria integrata	3		
Servizi linguistici e interpreti	2		
Spedizionieri doganali	1		
Tecnologi alimentari	2		

## DISPOSIZIONI TARIFFARIE

<b>Conteggio del fatturato</b>	Per le società e gli studi associati, se vengono assicurati anche i professionisti che ne fanno parte, il fatturato deve includere anche quello realizzato dai singoli professionisti. Per includere in copertura un'eventuale società di Elaborazione Paghe e Contributi occorre aggiungere al fatturato annuo anche il fatturato di tale società.
<b>Durata</b>	Annuale, più eventuale rateo. Non sono previste durate infrannuali né polizze poliennali. È previsto il tacito rinnovo.
<b>Frazionamento</b>	È possibile, oltre a quello annuale, un frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento inferiore all'anno comporta un aumento del premio totale del 3%.
<b>Indicizzazione</b>	Non prevista
<b>Imposte</b>	21,25%

## STRATEGIA COMMERCIALE

Con la struttura prodotto proposta si intende offrire alla rete distributiva la possibilità di abbinare le coperture di tutela legale alla polizza RC professionale proposta per il tramite di altre compagnie assicurative, con l'obiettivo di completare il pacchetto assicurativo dei liberi professionisti in portafoglio, o in alternativa condurre una trattativa commerciale in cui la tutela legale non rappresenti semplicemente un add-on rispetto all'RC ma sia oggetto di un'analisi più approfondita dei rischi legali.

In particolare, il pacchetto base incentrato sulla sola difesa penale e amministrativo-disciplinare consente di costruire delle combinazioni di prodotto con un premio ridotto e gestibile nella trattativa commerciale come quota parte del pacchetto assicurativo complessivo proposto dall'intermediario al professionista (RC + tutela legale).

La garanzia incentrata sul penale consente inoltre di avere a disposizione un prodotto capace di competere, nelle fasce di pricing più basse, con la concorrenza che focalizza la vendita su tali rischi.

Laddove invece vi sia interesse a una copertura completa, sia negli ambiti di copertura sia nell'operatività delle garanzie nell'area civile contrattuale e fiscale-tributario, la modularità del prodotto permette di ampliare le coperture in modo progressivo.

La riduzione della tariffa per assorbimento dello sconto medio oggi praticato permetterà di essere commercialmente più aggressivi senza la necessità di utilizzare la leva dello sconto, in buona parte sostituita con nuovi parametri di riduzione del premio (in particolare, la suddivisione delle diverse categorie professionali in fasce di rischio e la presenza di diverse fasce di fatturato).

La polizza è proposta con durata annuale, più eventuale rateo. Non è possibile sottoscrivere contratti di durata pluriennale.

Al fine di offrire una forma di tutela senza buchi di copertura, è previsto che le garanzie che riguardano le controversie con i clienti e i danni causati a terzi in primo rischio siano acquistabili solo se contestualmente sottoscritta la garanzia "danni subiti e danni causati a terzi e clienti a integrazione dell'RC professionale".

Il questionario di prodotto, impostato sul nuovo sistema informatico di emissione Pass Portal, guiderà con domande dinamiche la scelta delle garanzie coerenti con le esigenze assicurative del cliente, prevedendo dei blocchi all'emissione in caso di incoerenza rispetto al Profilo cliente o alle risposte del questionario.

**Questionario-guida per la scelta delle garanzie del prodotto: DAS Professionista**

**Quali sono i principali rischi che hai bisogno di coprire con la tutela legale?**

- a) rischio penale e sanzionatorio
- b) rischio penale / sanzionatorio, danni subiti e/o danni causati
- c) rischio penale / sanzionatorio, danni subiti e/o causati e inadempimenti contrattuali

**Per la tutela in caso di danni causati a terzi o clienti, hai bisogno:**

- a) di una copertura a secondo rischio, che integri l'RC professionale
- b) di una copertura completa, che copra in primo rischio se l'RC professionale non è operante o presente

Danni subiti e danni causati a integrazione dell'RC professionale

Tutela completa danni causati e controversie con i clienti

**Il rischio di inadempimenti contrattuali che vuoi tutelare riguarda principalmente:**

- a) fornitori e dipendenti
- b) fornitori, dipendenti e clienti
- c) vertenze con il mio datore di lavoro

Pacchetto contrattuale

Vertenze con il datore di lavoro

**Per le possibili controversie nei confronti dei clienti, preferisci:**

- a) avere una copertura che comprenda anche l'eventuale azione in giudizio
- b) avere una copertura per risolvere le controversie senza azione in giudizio, a un prezzo più contenuto

Tutela completa danni causati e controversie con i clienti

Controversie con i clienti senza azione in giudizio

**Hai bisogno di tutela legale anche in caso di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale?**

- a) No
- b) Si

Danno erariale

**Per la tutela in ambito penale puoi scegliere di coprire anche i fatti che comportano responsabilità penale, a oggi sconosciuti, compiuti prima di aver acquistato la polizza. Vuoi rendere la copertura penale retroattiva?**

- a) si
- b) no

Retroattività penale

**Da quali altre controversie legali hai bisogno di proteggere l'attività?**

- a) da sanzioni tributarie, fiscali e in ambito previdenziale
- b) da azioni legali che riguardano la proprietà intellettuale e la concorrenza sleale
- c) entrambe le precedenti
- d) non ci sono ulteriori esigenze di tutela da segnalare

Pacch. Fisco e previdenza

Pacch. Proprietà intellettuale e concorrenza sleale

**Hai già una copertura di tutela legale per la copertura degli stessi rischi?**

- a) si
- b) no